

Startup, fisco «soft» sui capitali

Bonus per le persone fisiche e giuridiche che scelgono di investire

Alessandro Sacrestano

■ L'Italia stenta ancora nel sostegno finanziario alle startup innovative. Il dato emerge dalla relazione annuale della Banca d'Italia che, nella relazione annuale presentata il 31 maggio, ha evidenziato come i «finanziamenti destinati a imprese startup, che operano in prevalenza in settori a elevato contenuto tecnologico, sono esigui nel confronto internazionale». E quindi, rileva Bankitalia, «gli incentivi pubblici diretti a stimolare gli investimenti in capitale di rischio, particolarmente adatto a finanziare l'attività innovativa, sono essenziali per affrontare il nodo del ritardo di crescita del nostro paese».


Eppure, negli scorsi anni il legislatore non è stato per nulla inerte sul tema, delineando un pacchetto di incentivi non trascurabili, sia per chi costituisce una startup che per quelli che la finanziano.

Appare, quindi, del tutto appropriato richiamare alcuni fra i più importanti benefit, ribaditi nel decreto interministeriale del 25 febbraio 2016 e recentemente illustrati dal ministero dello Sviluppo economico nella scheda di sintesi della policy a sostegno delle startup innovative.

Sotto il profilo del sostegno fi-

nanziario, il nostro ordinamento contempla il riconoscimento di un incentivo fiscale, valido sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche, per quanti investano in startup. In particolare, le persone fisiche che apportano capitali in tali imprese, godono di una deduzione dall'imponibile Irpef pari al 19% dell'investimento eseguito, fino a un massimo investito di 500 mila euro.

Più appeal, invece, per le persone giuridiche, cui viene garantita una deduzione dall'imponibile Ires pari al 20% dell'investi-



Startup

● Per startup si intende un'impresa (società di capitali, ma anche società cooperative) che sviluppa un progetto innovativo che dia profitto, sia ripetibile e scalabile, secondo la definizione di Steve Blank, guru del settore.

mento, entro il tetto massimo di apporto di 1,8 milioni di euro. Le deduzioni sono state assicurate anche per il 2016. Va ricordato che il beneficio è fruibile anche nel caso in cui gli investimenti siano effettuati per il tramite di Oicr e altre società che investono prevalentemente in startup. Qualora l'investimento riguardi le startup a vocazione sociale e quelle che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, tanto la detrazione Irpef che quella Ires spettano in misura maggiorata e, rispettivamente, in misura pari al 25% e al 27%. Insomma, per intenderci, una società di capitali che investa centomila euro nel capitale di una startup, potrà dedurre dal suo imponibile fiscale un importo annuale di ventimila euro, con un beneficio fiscale pari a 5.500 euro annui, tenendo conto della vigente aliquota Ires; un rendimento tutt'altro che trascurabile.

Ma sembra che anche questo non basti. Appare quindi evidente che, al di là degli incentivi fiscali, si debba puntare sulla semplificazione del rapporto di finanziamento con gli istituti di credito. Allo stato, con le disposizioni del decreto interministeriale del 26

Le norme per le startup

01 | LA NORMATIVA «MADRE»

Adare il via ai primi incentivi per le startup è stato il decreto legge n. 179/2012 (decreto «Crescita 2.0»), convertito poi nella legge n. 221/2012

02 | INCUBATORI «DOC»

Il Dm 22 febbraio 2013 individua i valori minimi dei requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese

03 | INCENTIVI FISCALI

Nel Dm 25 febbraio 2016 è fissata la deduzione fiscale in ragione degli investimenti in startup

04 | INCENTIVI GESTIONALI

Nel Dl n. 3 del 24 gennaio 2015 («Investment Compact») è stabilito l'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria nonché dal diritto annuale alle camere di commercio

05 | INCENTIVI FINANZIARI

Con il decreto interministeriale 26 aprile 2013 le startup possono accedere in via agevolata al Fondo di garanzia per le Pmi

aprile 2013, è previsto un intervento semplificato, gratuito e diretto al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, allo scopo di facilitare l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. In pratica, la garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un'istruttoria che beneficia di un canale prioritario. Si tratta, anche questo, di un intervento apprezzabile.

Le statistiche del Mise, infatti, segnalano, al 30 aprile scorso, che sono ben 937 le startup destinatarie di finanziamenti bancari facilitati dall'intervento del Fondo di garanzia, per un totale di 362.180.956 euro (di cui l'importo garantito è pari a 282.973.610 euro), con una media di 253.806 euro a prestito, per un totale di 1.427 operazioni. È forse proprio questa la chiave di lettura critica. Le 957 imprese finanziate rappresentano meno di un quinto di quelle che dal 2012 si sono iscritte nel Registro delle imprese. Poche, troppo poche, per sperare in un effetto propulsivo del fenomeno.